



Sentenza n. 203 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 24 ottobre 2023, deposito del 10 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: [ricorso n. 14 del 2023](#)

parole chiave:

FORMA DI GOVERNO REGIONALE – ELEZIONI REGIONALI –
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE – PRINCIPIO *SIMUL
STABUNT, SIMUL CADENT*

disposizione impugnata:

- art. 96, comma 1, della [legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32](#)

disposizioni parametro:

- artt. 123 – in relazione all'art. 22, comma 4, della [legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7](#) (“Statuto della Regione Puglia”) – e 126, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Con ricorso dell'8 marzo 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l'art. 96, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 32 del 2022, in riferimento agli artt. 123 – in relazione all'art. 22, comma 4, dello statuto regionale della Puglia – e 126, terzo comma, Cost.

La disposizione impugnata ha sostituito il secondo periodo dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, introducendovi tre distinti periodi, i quali stabiliscono che: «[n]ei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma d[e]ll'articolo 126 della Costituzione, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi» (art. 5, comma 2, secondo periodo); «**[i]l predetto termine decorre dalla presa d'atto da parte del Consiglio regionale**» (art. 5, comma 2, terzo periodo); «**quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse**» (art. 5, comma 2, quarto periodo).

Secondo il Presidente del Consiglio, il terzo e il quarto periodo del novellato art. 5, comma 2, pregiudicherebbero il principio del *simul stabunt, simul cadent* enunciato dall'art. 126, terzo comma, della Costituzione e dall'art. 22, comma 4, dello statuto della Regione Puglia; principio sulla base del quale le sorti del Consiglio regionale devono seguire quelle del

Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui la Regione abbia adottato la forma di governo consistente nell'elezione a suffragio diretto del Presidente della Giunta, come avvenuto nel caso della Puglia, in forza dell'art. 41, comma 1, dello statuto regionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure statali.

Le disposizioni impugnate, infatti, introducendo il meccanismo della “presa d’atto”, non contemplato dall’art. 126, terzo comma, Cost., producono l’effetto di eludere il principio costituzionale *simul stabunt, simul cadent*.

La configurazione della presa d’atto quale *dies a quo* del termine per l’indizione delle elezioni determina il **risultato di condizionare e differire il ritorno al corpo elettorale**, ovvero l’esito naturale dello scioglimento anticipato del Consiglio, generando un effetto dilatorio e consentendo «che, sia pure in regime di *prorogatio*, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, ovvero quello che intercorre fino all’adozione della delibera di «presa d’atto», rispetto a quello naturale».

Più in particolare, da un lato, **il terzo periodo** del novellato art. 5, comma 2 – applicabile alle ipotesi di scioglimento diverse da quelle derivanti dalle dimissioni del Presidente – «**non si cura nemmeno di prevedere un termine entro cui tale delibera deve essere adottata**», cosicché essa, quindi, potrebbe essere «approvata anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale»; dall’altro, **il quarto periodo** del medesimo art. 5, comma 2, con riguardo alle ipotesi di scioglimento derivanti da dimissioni presidenziali, stabilisce un termine di trenta giorni dalle dimissioni stesse entro cui il Consiglio deve adottare la delibera di “presa d’atto”, ma **non regola l’ipotesi in cui questa, per qualsiasi ragione, non intervenga**, con la conseguenza di rendere incerto anche in tal caso il termine per l’indizione delle elezioni. Peraltro, soggiunge la Corte, gli eventuali rimedi giurisdizionali ipotizzabili a fronte di tale omissione, in ogni caso, non risolverebbero il *vulnus* evidenziato, traducendosi inevitabilmente, piuttosto, «in un ulteriore ampliamento dello iato temporale tra lo scioglimento e le nuove elezioni».

Di conseguenza, **entrambe le disposizioni impugnate possono risultare funzionali, tramite il descritto effetto dilatorio relativo alla indizione delle elezioni, a consentire al Consiglio regionale di condurre a termine la legislatura regionale, in un anomalo regime di *prorogatio* e a dispetto della fine del mandato presidenziale**; un obiettivo, questo, che, d’altro canto, era stato chiaramente esplicitato dalla stessa relazione illustrativa all’emendamento con cui è stato introdotto l’art. 96, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2022.

Per tali ragioni, conclude la Corte, **le censure statali devono ritenersi fondate sia in riferimento all’art. 126, terzo comma, Cost., sia in relazione alla violazione indiretta dell’art. 123 Cost., per contrasto con il parametro interposto costituito dall’art. 22, comma 4, dello statuto regionale della Puglia**. Anche tale previsione statutaria, infatti, riproducendo sostanzialmente il disposto dell’art. 126, terzo comma, Cost., «non contempla alcun atto presupposto che condizioni lo svolgimento delle elezioni conseguenti allo scioglimento anticipato del Consiglio», né il suo chiaro tenore letterale permette di ricavare, come invece preteso dalla difesa regionale, alcun margine per l’operatività di un rinvio alla legge regionale per la disciplina delle modalità di attuazione del principio *simul stabunt simul cadent*.

Lorenzo Madau